

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA SANITA'

Prot.n.59820-X/10

Bari, 04.10.2012

Ai Presidi di Facoltà interessate alla sperimentazione animale

Ai Direttori di Dipartimenti interessati alla sperimentazione animale

Ai Responsabili degli stabulari autorizzati

Presidente del CESA e Consulente Medico Veterinario Prof. Angelo Quaranta

Ai membri del Comitato Etico per la sperimentazione animale (C.E.S.A)

Ai Responsabili delle Segreterie di Facoltà

- Agraria
- Scienze MM. FF.NN.
- Farmacia
- Medicina Veterinaria
- Medicina e Chirurgia

Al Direttore Dip. Risorse Umane e Organizzazione

Al Coordinatore Macroarea Reclutamento

Al Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)

LORO SEDI

Oggetto: L. 413/93 "norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione." Pubblicizzazione ed applicazione.

Area Sicurezza sul lavoro Settore I

Con riferimento alle disposizioni in materia di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale ed al precipuo fine di corrispondere all'invito contenuto nell'allegata nota del MIUR, assunta a prot. gen. in data 07.09.2012 sotto il n. 53393, si invitano le SS.LL. a voler promuovere, fra tutti i soggetti interessati, la più ampia pubblicizzazione delle norme sull' obiezione di cui sopra, poiché qualsivoglia "deroga alla tutela e benessere animale si configura quale illecito penale".

Si ricorda che la L. 413/93 ha riconosciuto a medici, ricercatori, tecnici, studenti universitari la possibilità di esercitare il diritto di non prendere parte direttamente alle attività dirette alla sperimentazione in questione.

Pertanto, si invitano le SS.LL. interessate, alla piena osservanza della citata legge, che del pari si allega in copia, ottemperando in particolare a quanto disposto all'art. 4 c. 3, rendendo "facoltativa" la frequenza alle esercitazioni di laboratorio, senza richiedere interventi di sperimentazione animale per il superamento degli esami ed adottando gli opportuni provvedimenti per evitare eventuali situazioni di irregolarità.

Ad ogni buon conto si allegano alla presente, altresì, il "fac-simile" di dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale per Medici, Ricercatori, Personale Sanitario dei ruoli dei Professionisti Laureati, Tecnici ed Infermieristici e quello per studenti universitari.

Le dichiarazioni vanno compilate in duplice copia, a cura dell'obiettore, e presentate all'atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso, oppure al docente, nel caso di studente universitario, al momento dell'inizio del corso.

Molto si confida sulla collaborazione di tutti i soggetti interessati, ai fini di una corretta applicazione di tutta la normativa in tema di "sperimentazione animale".

Con i migliori saluti

F.to IL RETTORE

Ministero dell'Istruxione, dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

NISM 07. SET 2012 UOR CC RFA Si DEL del 03/09/2012

Al Rettore Al Direttore Generale/Direttore Amministrativo Università ed Istituzioni Universitarie LORO SEDI

Oggetto: legge 12 ottobre 1993, n. 413 - Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

Si trasmette in allegato alla presente, la nota e relativa norma di cui all'oggetto, a firma del Capo Dipartimento Dott. Raffaele Liberali.

Distinti saluti

DIRETTORE GENERALE (Dott. Deniele Livon)

1 0 SEI 2012



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca

Al Rettore Al Direttore generale Istituzioni Universitarie

e,p.c Presidente CRUI Presidente CODAU

LORO SEDI

Prot.n.140/Segr/Duar del 03/09/2012

OGGETTO: LEGGE 12 ottobre 1993, n. 413 - Norme sull'obiezione di coscienza alla

sperimentazione animale.

Con la presente,

in relazione alle numerose segnalazioni ricevute dal Ministero circa il rispetto di quanto contenuto nella Legge 12 Ottobre 1993 n. 413 "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale" allegata alla presente, si invitano le istituzioni in indirizzo ad attivarsi affinché sia puntualmente applicato nell'ambito degli atenei quanto previsto dalla stessa, nonché attivati tutti gli strumenti informativi e organizzativi nei confronti dei soggetti interessati (studenti, docenti, lavoratori) a garanzia delle norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

Distinti saluti

IL GAPO DIPARTIMENTO (Dott. Raffaele (Liberali)

Legge 12 Ottobre 1993 n. 413

Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art. 1. Diritto di obiezione di coscienza

 I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono all aviolenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.

Art. 2. Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza

1. I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività e agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.

Art. 3. Modalità per l'esercizio del diritto

- 1. L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso.
- 2. Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso.
- 3. La dichiarazione di obiczione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento.

Ŗ

- 4. In sede di prima applicazione della presente legge, l'obiezione di coscienza è dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura presso la quale si svolgono attività o interventi di sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
- 5. Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti il loro diritto ad esercitare l'obtezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della presente legge.

Art. 4. Divieto di discriminazione

- 1. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale.
- 2. I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico.
- 3. Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell'esame. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 12 ottobre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Legge pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n.244 del 16/10/1993

Fac Simile di Dichiarazione di Obiezione di Coscienza alla Sperimentazione Animale per Studenti Universitari

| Al/lla |
|---|
| Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) |
| nato/a a |
| residente a(via e città) |
| iscritto/a al anno del Corso di Laurea/Diploma in (specificare) |
| dell'Università degli Studi di(specificare) |
| numero di matricola |
| presa visione della Legge 12 ottobre 1993 n. 413 "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale" (G.U. n. 244 del 16 ottobre 1993) |
| DICHIARA |
| la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale ai sensi della stessa Legge n. 413, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, per l'Anno Accademico |
| nelle esercitazioni |
| In fede (firma) |
| Data |

Fac Simile di Dichiarazione di Obiezione di Coscienza alla Sperimentazione Animale per Medici, Ricercatori, Personale Sanitario dei ruoli dei Professionisti Laureati, Tecnici ed Infermieristici

| (da allegare all'atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso) Al/lla |
|---|
| Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) |
| nato/a a |
| residente a (via e città) |
| avendo presentato domanda di assunzione (o di partecipazione al concorso) per il ruolo di presso, |
| presa visione della Legge 12 ottobre 1993 n. 413 "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale" (G.U. n. 244 del 16 ottobre 1993) |
| DICHIARA |
| la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale ai sensi della stessa Legge n. 413, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. |
| In fede (firma) |
| Data |